

ING. PAOLO CATALDO

via Cav. Vincenzo D'Auria, 40

CASTEL SAN GIORGIO

tel. 081952613 cell. 3803186639

c.f. CTL PLA 81L19 F912V

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO

**Richiesta attivazione procedura ex art.8 D.P.R. 160/2010 ed s.m.i. di
Variante allo strumento urbanistico attraverso la Conferenza di
Servizi, per l'ampliamento di attività produttiva della società MITE
Grafica s.r.l.**

**CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO AD
ARTIGIANALE DI UN MANUFATTO ESISTENTE**

COMMITTENTE

MITE GRAFICA s.r.l.

**ARTI GRAFICHE E TIPOGRAFICHE
VIA F. ALFANO N. 48 – 84083 CASTEL SAN GIORGIO**

LEGALE RAPPRESENTANTE

DOMENICO DE PRISCO

ELABORATO N.12

**RELAZIONE TECNICA CIRCA LE
EMISSIONI RUMOROSE**

L. 447/95 E S.M.I.

VISTO IL COMMITTENTE

IL TECNICO

RELAZIONE TECNICA CIRCA LE EMISSIONI RUMOROSE AI SENSI DELLA L.447 del 26/10/1995

1. INTRODUZIONE

La legge 447 del 26/10/95 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*” definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

Il carattere onnicomprensivo della legge è evidenziato dalla definizione stessa di “inquinamento acustico” che è riportata nella legge. Con questo termine si intende infatti “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

A questa legge, che ha definito il “quadro di riferimento”, sono collegati una serie di decreti attuativi e le leggi regionali. Sono proprio le leggi regionali infatti che permetteranno di completarne l’applicazione.

2. DECRETI ATTUATIVI della L.447/95

- DMA 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” in GU n. 52 del 4/3/97;

- DPCM 18/9/97 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” in GU n. 233 del 6/10/97. Per tener conto della difficoltà di applicazione è stato emanato il DPCM 19/12/97 in GU n. 296 del 20/12/97 che proroga di sei mesi il termine per l’installazione di sistemi di registrazione del livello sonoro;

- DMA 31/10/97 “Metodologia del rumore aeroportuale” in GU n. 267 del 15/11/97;

- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” in GU n. 280 del 1/12/97;- DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” in GU n. 297 del 22/12/97;

- DPR 11/12/97 n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” in GU n. 20 del 26/1/97;

- DMA 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” in GU n. 76 del 1/4/98;

- DPCM 31/3/98 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”” in GU n. 120 del 26/5/98.

Un’unica regione, la Liguria, ha finora emanato la propria legge, la legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 pubblicata il 15/4/98.

3. ANALISI DEI TESTI LEGISLATIVI

La legge quadro affida la funzione centrale di indirizzo al Ministero dell’Ambiente. Competenze specifiche sono attribuite anche ai Ministeri della Sanità,

dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della Navigazione, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Regioni, Province e comuni ricoprono un ruolo determinante.

La legge si compone di 17 articoli e ha come finalità di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Ai principi introdotti è stato assegnato il valore di principi fondamentali non modificabili dal potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell'art. 117 della costituzione.

Tra le definizioni troviamo quella di inquinamento acustico che è molto più ampia e articolata rispetto a quella di rumore del DPCM 1/3/91 e ne dilata il settore di tutela.

Nella legge viene definito anche l'ambiente abitativo limitandolo agli ambienti interni ad un edificio destinati alla permanenza di persone. E' una definizione di fatto sovrapponibile con la vecchia definizione del DPCM 1/3/91.

- Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione. La legge prevede in particolare che vengano emanati 14 decreti.

- Le Regioni dovranno promulgare una legge che definirà, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale. Su questo settore molte regioni sono già intervenute. Alle Regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli. La parte più importante della legge regionale riguarderà infatti l'applicazione dell'art. 8 della 447/95.

- Le competenze affidate alle province sono quelle dell'art. 14 della 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovracomunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative.

- Le funzioni e i compiti dei comuni le troviamo definite su più articoli. Rispetto alla normativa precedente le competenze sono molto più articolate. L'art. 6 elenca le competenze amministrative; l'art. 7 tratta dei piani di risanamento dei comuni; l'art. 8 dell'impatto acustico, documentazione che deve essere presentata ai comuni; l'art. 10 delle sanzioni amministrative che si pagano ai comuni; l'art. 14 sui controlli ha uno specifico comma dedicato ai Comuni.

4. COMPETENZE DEI COMUNI

La prima competenza fissata dalla legge a carico dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d'uso del territorio secondo i criteri fissati dalle regioni. Questo è un compito che era già previsto dal DPCM 1/3/91. Alle zone poi si applicano limiti differenziati. Con la nuova normativa alle zone si applicheranno anche i valori di qualità e di attenzione.

5. CLIMA ACUSTICO RELATIVO ALL'ATTIVITA'

Il clima acustico è costituito dai suoni e rumori presenti nell'ambiente esterno.

Il Comune di Castel San Giorgio ha provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi del D.M. 01.03.1991 ed ha elaborato il Regolamento di Attuazione adottato con atto consiliare n.49 del 25.09.2003.

Rispetto alla suddivisione acustica del territorio effettuata dal Comune di Castel San Giorgio, il manufatto esistente ricade in area ad *intensa attività umana*.

Il Piano di zonizzazione acustica comunale per la suddetta fascia prevede i seguenti limiti di emissioni:

Area	Limiti diurni	Limiti notturni
Area ad attività prevalentemente industriale	70 dB(A)	60 dB(A)
Area ad intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)

Oltre certi valori il rumore diventa un agente inquinante di tipo fisico che può determinare danni specifici all'udito; è inoltre dimostrato come un'esposizione prolungata al rumore possa essere causa di effetti sulla salute umana di tipo somatico o psicosociale.

Il rumore può essere generato da diverse sorgenti legate all'attività umana: dal traffico veicolare alle attività commerciali, industriali ed artigianali. Nel caso oggetto di studio, la società MITE GRAFICA s.r.l., avendo infrastrutture di recente costruzione con macchinari e sorgenti rumorose tutte interne agli opifici, raggiunge gli standards normativi secondo la legge 447/95.

L'azienda svolge attività di produzione su di un unico turno, quindi vengono tenuti come riferimenti esclusivamente i limiti diurni di emissioni rumorose.

Tali emissioni rumorose generate dalle attività aziendali, sono originate da:

- Propagazione all'esterno del rumore emesso dagli impianti di lavorazione;

Dall'analisi delle schede tecniche delle macchine esistenti e future all'interno dell'opificio da adibire ad attività artigianale, si evince che tutte le macchine rispetto i valori limite imposte dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

Inoltre l'involucro del manufatto che perimetra detti impianti, essendo realizzato in struttura prefabbricata costituita da pannelli in cemento armato precompresso, per i quali si prevede un abbattimento di rumore pari a 10 dB(A), in base alla "*Relazione tecnica sulle emissioni rumorose L.447/95*" redatta per l'attività.

Pertanto non vi sono attività che superano i limiti negli orari diurni.

6. CONCLUSIONI

Dall'analisi effettuata circa i limiti previste dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e dai valori di rumore emessi nell'ambiente esterno da parte delle attività

industriali della MITE GRAFICA s.r.l. effettuate per la maggior parte in orario diurno, si conclude che le emissioni rumorose nell'ambiente esterno sono conformi ai valori previsti dalla normativa vigente (DPCM 01.03.1991, legge 447/95 e DM 16.03.1998) e dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Castel San Giorgio, lì 28 febbraio 2014

Il Tecnico
